



ORDINANZA SINDACALE N. 13/2026 DEL 13/08/2026

OGGETTO: Misure contingibili e urgenti per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in occasione delle elevate temperature e per la prevenzione del rischio incendi nel territorio del Comune di Udine

IL VICE SINDACO

Visto il perdurare delle condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate e il conseguente aumento del rischio di incendi, nonché di stress termico e colpo di calore, in particolare per lavoratori impegnati all'aperto;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia limitata al territorio comunale;

Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Richiamato il decreto del Direttore del Servizio Foreste della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 37659/GRFVG dell'11 luglio 2026 con il quale, a decorrere dal 13 luglio successivo, è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale, con efficacia fino a successivo provvedimento di cessazione;

Considerato che stante la perdurante situazione di assenza di precipitazioni e di temperature molto elevate ben al di sopra della media stagionale, che eventuali accensioni pericolose possono provocare inneschi di incendi e/o comunque accensioni pericolose non solo nelle aree boschive propriamente dette (ai sensi della L.R. 17/2019), e ricadenti nell'ambito spaziale di vigenza del decreto n. 37659/GRFVG dell'11 luglio 2026, ma anche nell'ambito dei diversi, ulteriori contesti del



territorio comunale determinando una situazione di potenziale pericolo, per le persone, per i beni pubblici e privati e per l'ambiente;

Richiamata l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1/2026/SAL del 15 giugno 2026, in vigore dal 16 giugno al 15 settembre 2026, relativa alla tutela dei lavoratori esposti al sole e alle elevate temperature;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), e in particolare gli articoli 15, 28 e 181, che impongono al datore di lavoro la valutazione e la gestione di tutti i rischi, compreso il rischio da microclima e da esposizione al calore;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (cosiddetto «Decreto Lavoro 2026»), e in particolare l'articolo 15 recante il rafforzamento delle tutele per i rider delle piattaforme digitali, comprensivo dell'integrazione degli obblighi informativi, formativi e di tracciamento dell'attività in capo al committente;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e, in particolare, le disposizioni relative ai cantieri edili, stradali, ed assimilabili ivi contenute;

Ritenuto necessario adottare, in via integrativa e di coordinamento rispetto al quadro regionale e nazionale vigente, ulteriori misure a tutela del pericolo di incendi, e dei lavoratori operanti nel territorio comunale;

Visto l'art.650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità

ORDINA

A) al fine di contrastare il pericolo di incendi, per il periodo di efficacia della misura e in coordinamento con la normativa regionale vigente, nei parchi, giardini, aree verdi pubbliche e private non recintate, e nei terreni a cultura agraria, non già ricompresi nella definizione di "bosco" ai sensi della L.R. 17/2019 il divieto di:



- 1) accendere fuochi e bruciare materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività ammesse ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli interventi necessari per la tutela fitopatologica delle piante e delle essenze;
- 2) utilizzare apparecchi a fiamma libera, bracieri e fornelli, salvo che nelle aree appositamente attrezzate e nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- 3) far scoppiare prodotti pirotecnici;
- 4) gettare fiammiferi accesi o sigarette non completamente spente;
- 5) utilizzare apparecchi o attrezzature in grado di produrre faville in presenza di vegetazione secca o comunque infiammabile;
- 6) utilizzare esplosivi o far brillare mine;
- 7) compiere qualsiasi altra operazione suscettibile di determinare un pericolo immediato o mediato di incendio in presenza di vegetazione infiammabile.

Sono escluse dai divieti, nei limiti strettamente necessari, le attività di soccorso, spegnimento degli incendi, protezione civile, pubblica sicurezza e messa in sicurezza effettuate dagli organi competenti. Gli eventuali interventi tecnici indifferibili dovranno essere preventivamente coordinati con gli organi competenti e realizzati nel pieno rispetto della normativa regionale vigente. La presente ordinanza non costituisce titolo autonomo di deroga alle disposizioni regionali in materia di prevenzione degli incendi.

B) al fine di tutelare i lavoratori esposti al sole, nelle giornate in cui il livello di rischio per attività fisica intensa risulti "ALTO" secondo il sistema *Worklimate*, che i soggetti che organizzano, gestiscono, assegnano o intermediano prestazioni di consegna a domicilio tramite piattaforme digitali adottino specifiche misure di tutela, in particolare:

- 1) riduzione o sospensione dell'assegnazione delle consegne nella fascia oraria 12.30-16.00, mediante stop automatico, rallentamento dell'algoritmo di assegnazione o altri strumenti organizzativi equivalenti, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle ore più fresche;



- 2) ove applicabile, riconoscimento al lavoratore della facoltà di rifiutare o interrompere una consegna per caldo eccessivo senza alcuna penalizzazione, diretta o indiretta, sul punteggio, sulla priorità di accesso ai turni o sulle future assegnazioni;
 - 3) ove applicabile, revisione dei sistemi incentivanti, in modo che nelle giornate e nelle fasce orarie a rischio elevato nessun premio, bonus o meccanismo premiante sia collegato alla rapidità o al numero di consegne effettuate
- C) al fine di tutelare la salute dei lavoratori esposti al sole, nelle giornate in cui il livello di rischio per attività fisica intensa risulti "ALTO" secondo il sistema *Worklimate*, che nei cantieri edili e affini le lavorazioni siano svolte nelle ore più fresche, in concerto con la disciplina regionale già vigente; nello specifico si prevede espressamente che per quelle svolte esclusivamente all'aperto con prolungata esposizione al sole sia consentito anticipare di un'ora l'inizio delle attività rispetto agli orari ordinariamente previsti dal Regolamento comunale sulle attività rumorose.

Pertanto, per le attività interessate, l'avvio delle lavorazioni potrà essere consentito a partire dalle ore 6.00, anziché dalle ore 7.00. L'anticipo dovrà essere finalizzato esclusivamente a consentire una diversa organizzazione del lavoro e a ridurre l'esposizione dei lavoratori nelle ore caratterizzate dalle temperature più elevate.

Durante la fascia oraria anticipata dovranno essere adottate tutte le misure tecnicamente possibili per contenere l'impatto acustico.

In particolare:

- 1) macchine e attrezzature rumorose dovranno essere utilizzate esclusivamente per il tempo strettamente necessario;
- 2) ove possibile dovranno essere collocate nelle zone del cantiere più lontane da abitazioni e recettori sensibili;
- 3) dovranno essere utilizzate idonee schermature quando tecnicamente possibile;
- 4) le apparecchiature caratterizzate da emissione acustica direzionale dovranno essere orientate in modo da ridurre l'esposizione dei ricettori maggiormente interessati;



- 5) le lavorazioni particolarmente rumorose dovranno essere organizzate in modo da limitarne la contemporaneità;
- 6) dovranno essere evitati rumori non strettamente connessi alle lavorazioni.

La mancata osservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale, alle Forze di Polizia statali presenti sul territorio, nonché agli organi di controllo preposti rispetto alle singole materie trattate, di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza.

DISPONE

che tale provvedimento ha efficacia dal 13 agosto al 1 settembre 2026, in coerenza con il periodo di vigenza dell'ordinanza regionale n.1/2026/SAL del 15 giugno 2026, salvo proroga, revoca o modifica in relazione all'evoluzione delle condizioni climatiche e del quadro normativo regionale e nazionale, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Udine e sul sito istituzionale dell'Ente, ed è comunicata al Prefetto di Udine, al Comando di Polizia Locale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni.

Udine, 13 agosto 2026

IL VICE SINDACO
Alessandro Venanzi